



PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
REGIONE DEL VENETO E SPORT E SALUTE S.P.A.

La Regione del Veneto, di seguito denominata “la Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente o suo delegato;

e

Sport e Salute S.p.A., di seguito denominata anche “la Società”, con sede a Roma. Piazza Lauro De Bosis, n. 15, codice fiscale e Partita IVA: 07207761003, rappresentata da \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri,

di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e singolarmente la “Parte”,

PREMESSO CHE:

- la Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente, come previsto dalla L.R. 11 maggio 2015, n. 8 “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*” e, in modo specifico, in ambito scolastico, come previsto dalla L.R. 31 marzo 2017, n. 8 “*Il sistema educativo della Regione Veneto*”;
- la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell’ordinamento e, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della citata legge, promuove la diffusione delle discipline sportive nell’ambito del Sistema educativo medesimo;
- la Regione con L.R. 11 maggio 2015, n. 8, persegue i seguenti obiettivi:
  - divulgare i principi fondanti la Carta etica dello sport veneto;
  - promuovere lo sport di cittadinanza;
  - programmare l’attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali;
  - favorire il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell’attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali;
  - monitorare il mondo sportivo e le attività, nonché le infrastrutture sportive per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali, un migliore utilizzo delle risorse;
  - favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
  - promuovere azioni specifiche in favore dell’attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive della cultura veneta;



- garantire alle persone con disabilità l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
  - promuovere il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell'ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
  - favorire lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all'organizzazione di attività fisiche di base;
  - promuovere la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
  - sostenere la lotta contro il doping e l'educazione alla corretta alimentazione nell'esercizio dello sport e dell'attività motoria;
- la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sostiene numerose iniziative finalizzate alla promozione della cultura dello sport tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di offrire a tutti i ragazzi, anche a quelli meno sensibilizzati in famiglia, l'opportunità di sperimentare diverse discipline sportive e comprendere i benefici fisici e psicologici che derivano da una regolare pratica sportiva;
  - Sport e Salute S.p.A. è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
  - ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Società promuove la diffusione dello sport e si occupa della gestione degli impianti sportivi;
  - la Società promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia anche con la finalità di promuovere il benessere fisico e psichico, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
  - la Società, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, in base alla lett. b del medesimo articolo, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
  - la Società cura la formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti Locali nelle materie quali l'impiantistica sportiva, la gestione e l'organizzazione dell'attività sportiva;



- la Società gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- la Società può stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali, in base all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la Società realizza, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, i progetti "Scuola Attiva Kids", destinato agli alunni delle scuole primarie, e "Scuola Attiva Junior", destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, finalizzati a favorire la scoperta delle discipline sportive e la promozione di corretti stili di vita;

#### CONSIDERATO CHE:

- il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno sancito un accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, repertoriato all'atto n. 8/CU del 19 gennaio 2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport;
- nell'ambito di tale accordo il Governo agisce tramite la Società;
- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono stipulare specifiche convenzioni con la Società ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178 e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- in tale ottica la Regione e la Società intendono sottoscrivere il Protocollo d'intesa, di seguito denominato il "Protocollo", al fine di collaborare per la realizzazione delle rispettive finalità e degli specifici obiettivi indicati in premessa.

Tutto ciò premesso e considerato, Regione e Società convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 – OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione fra Regione e Società nell'ambito delle reciproche competenze e aree di interesse.

In particolare, la Regione, in un'ottica di coordinamento e di valorizzazione dell'attività sportiva, si impegna a valutare l'opportunità di affidare alla Società la realizzazione delle seguenti iniziative, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti:

- a) sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva e iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b) attuazione di progetti e campagne destinati alla diffusione dello sport nel mondo scolastico con focus su prevenzione e salute al fine di valorizzare l'attività sportiva e motoria quale parte



integrante dei percorsi di prevenzione e quale elemento fondamentale di un corretto stile di vita, anche in accordo con il Piano Prevenzione vigente della Regione del Veneto;

- c) promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
- d) interventi a favore dell'impiantistica sportiva ivi inclusi il censimento, la progettazione e la gestione di impianti;
- e) attuazione di progetti di alto valore sociale e di programmi e campagne di formazione con particolare focus sull'importanza del movimento per la salute e il benessere;
- f) attuazione di programmi di formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti Locali nelle materie quali l'impiantistica sportiva, la gestione e l'organizzazione dell'attività sportiva;
- g) attività informativa sugli sviluppi del PNRR riguardo all'impiantistica sportiva;
- h) ulteriori iniziative e progetti che dovessero essere previsti a livello regionale rientranti tra i compiti statutari della Società.

Inoltre, la Regione si riserva la facoltà di modificare i testi delle leggi regionali che prevedono organi consultivi in materia di sport, introducendo tra i componenti un rappresentante individuato dalla Società.

#### **Art. 2 – ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo d'intesa non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione o vincolo in capo alle stesse, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi in cui saranno altresì disciplinati i reciproci obblighi e responsabilità. Si precisa, inoltre, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e policy interne di ciascuna della Parti.

Per l'esecuzione delle progettualità di cui al precedente articolo 1 del presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.

#### **Art. 3 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

Per l'applicazione del presente Protocollo, per la gestione organizzativa e amministrativa e, in particolare, per consentire la pianificazione degli interventi, sarà costituita una Commissione di coordinamento composta per la Regione da un rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, un rappresentante della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, un rappresentante della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, un rappresentante della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia e un rappresentante della Società. La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno per monitorare il quadro complessivo delle attività svolte.

#### **Art. 4 – MONITORAGGIO PERIODICO**



La Società si impegna a monitorare con cadenza annuale l'attuazione dei progetti attivati in applicazione del presente Protocollo, fornendo su richiesta della Regione una relazione sulle attività svolte.

#### **Art. 5 - ONERI FINANZIARI**

Il presente Protocollo non comporta impegni di carattere economico per le Parti.

L'attivazione di uno o più interventi e progetti di collaborazione sarà concordata tra le Parti ed avviata con successivi appositi atti, che regolamenteranno anche gli aspetti di carattere economico.

#### **Art. 6 – DURATA E RECESSO**

Il presente Protocollo ha validità triennale a partire dalla data di sua sottoscrizione.

Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni del presente Protocollo sono concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, in ogni momento, in caso di impossibilità di proseguire la collaborazione, mediante comunicazione da inviare, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con lettera per posta raccomandata con A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata.

Salvo diverso accordo tra le Parti, la risoluzione del Protocollo ai sensi del presente articolo non pregiudicherà la validità e gli effetti di eventuali successivi accordi sottoscritti dalle Parti in attuazione delle iniziative e attività derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo.

#### **Art. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

#### **Art. 8 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'intesa, il Foro competente sarà quello di Roma, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

#### **Art. 9 - RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo d'intesa si applica la disciplina vigente in materia.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Tra le Parti resta inteso che il Protocollo d'intesa non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.



Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Protocollo, così come ogni ragione di credito da essa derivante senza il preventivo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Il presente Protocollo è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

**Art. 11 - FIRMA DIGITALE E REGISTRAZIONE**

Il presente Protocollo viene sottoscritto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

